

Allegato "A" alla deliberazione del Consiglio
Comunale n. 37 del 29.12.2011

Il Segretario Comunale
f.to dott.ssa M. Boschetti



COMUNE DI TENNO

Provincia di Trento

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER IL SERVIZIO DI
FOGNATURA**

Il presente Regolamento è stato adottato con delibera
del Consiglio Comunale n. 37 in data 29.12.2011

INDICE

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI FOGNATURA	PAG
Art. 1 - Oggetto del Regolamento	3
Art. 2 - Definizioni generali	3
Art. 3 - Definizioni specifiche.....	4
Art. 4 - Smaltimento delle acque di scarico.....	4
Art. 5 - Smaltimento delle acque nere provenienti da insediamenti civili: allacciamento alla pubblica fognatura e sistemi alternativi.....	5
Art. 6 - Scarichi provvisori: vasche a tenuta e smaltimento su suolo	5
Art. 7 - Scarichi vietati e Olii	6
Art. 8 - Disciplina degli carichi provenienti da insediamenti produttivi	8
Art. 9 - Scarichi delle strutture sanitarie	8
Art. 10 - Smaltimento delle acque meteoriche	8
Art. 11 - Allacciamento alla pubblica fognatura: definizione e competenze per l'esecuzione.....	9
Art. 12 - Avviso di entrata in esercizio della fognatura ed esecuzione di nuovi allacciamenti	9
Art. 13 - Esecuzione d'ufficio.....	10
Art. 14 - Esecuzione di nuovi allacciamenti, in sede stradale, durante la costruzione, ristrutturazione, sdoppiamento della rete fognaria.....	10
Art. 15 - Ripristino di allacciamenti preesistenti in sede stradale	10
Art. 16 - Esecuzione di nuovi allacciamenti su fognature esistenti in sede stradale	10
Art. 17 - Estensione delle norme alle strade private.....	10
Art. 18 - Riparazione dei condotti di allacciamento e dei collettori	11
Art. 19 - Interferenze con lavori diversi.....	11
Art. 20 - Proprietà delle opere – manutenzione.....	11
Art. 21 - Divieto di eseguire opere senza relativo permesso	11
Art. 22 - Obbligo dell'autorizzazione allo scarico.....	11
Art. 23 - Procedura per ottenere l'autorizzazione allo scarico	12
Art. 24 - Rilascio e limiti dell'autorizzazione	12
Art. 25 - Prescrizioni tecniche per le canalizzazioni private	13
Art. 26 - Interventi da realizzare per il riconoscimento di una riduzione tariffaria relativa alle acque immesse in rete fognaria	14
Art. 27 - Scarichi inferiori al livello della pubblica fognatura	14
Art. 28 - Visita tecnica di regolare esecuzione: responsabilità	14
Art. 29 - Ispezione degli impianti	15
Art. 30 - Sospensione del servizio.....	15
Art. 31 - Manutenzione delle pubbliche fognature.....	15
Art. 32 - Gestione delle pubbliche fognature in condizioni di emergenza.....	15
Art. 33 - Pubbliche fognature: norme tecniche	15
Art. 34 - Scarichi e liquami degli allevamenti zootecnici.....	16
Art. 35 - Accumulo dei liquami	17
Art. 36 - Limiti allo smaltimento dei liquami sul suolo agricolo	17
Art. 37 - Modalità di spargimento dei liquami	17
Art. 38 - Divieti nell'utilizzo di liquami	18
Art. 39 - Tariffa per il servizio di fognatura e depurazione.....	18
Art. 40 - Rivalsa delle spese relative ad opere di competenza dei privati, eseguite d'ufficio.....	18
Art. 41 - Modalità di riscossione	18
Art. 42 - Trasferimenti di proprietà.....	18
Art. 43 - Sanzioni amministrative.....	19
Art. 44 - Disciplina degli scarichi: esclusioni.....	19
Art. 45 - Disposizioni transitorie	19
Art. 46 - Entrata in vigore	19

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI FOGNATURA

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento ha per oggetto il complesso delle prescrizioni amministrative e tecniche necessarie in tema di scarichi fognari, previsti dalla vigente normativa in materia di tutela ambientale, ed in particolare dal 'Testo Unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti', approvato con D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n.1-41/Legisl., di seguito indicato con la denominazione TULP e alle disposizioni delle norme di attuazione del "Piano Provinciale di risanamento delle acque", approvato con deliberazione della Giunta Provinciale 12.06.1987 n. 5460, indicate sinteticamente con la sigla P.P.R.A., dal "Piano di tutela delle acque", approvato con delibera della giunta provinciale n. 3233 di data 30 dicembre 2004, nonché dal D.Lgs 152/2006 e dal D.Lgs 04/2008 e dalle successive modifiche ed integrazioni a tali norme.

Art. 2 - Definizioni generali

Rete fognaria: un sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane.

Pubblica fognatura: il complesso di canalizzazioni e le opere d'arte connesse di pubblico interesse, destinate specificatamente a raccogliere e portare a recapito le acque meteoriche e/o di rifiuto provenienti da insediamenti civili e produttivi, privati e pubblici.

La pubblica fognatura, in funzione del ruolo svolto dalle varie canalizzazioni, si distingue secondo la seguente terminologia:

- a) **reti fognarie comunali:** canalizzazioni elementari che raccolgono le acque provenienti dagli allacciamenti alle utenze e/o da caditoie, convogliandole ai collettori o agli impianti di depurazione, ovvero ai recapiti ammessi dal piano provinciale di risanamento delle acque;
- b) **collettori principali:** canalizzazioni costituenti l'ossatura principale della pubblica fognatura che raccolgono le acque provenienti dalle reti fognarie comunali, adducendole all'impianto di depurazione o, comunque, nel recapito finale previsto dal piano provinciale di risanamento delle acque. Sono comunque collettori principali le opere di canalizzazione realizzate direttamente dalla Provincia a norma dell'art. 3 della legge provinciale 1 settembre 1975, n. 46, nonché le canalizzazioni principali intercomunali, in proprietà e/o in gestione dei consorzi di comuni.

Fognatura separata: la rete fognaria costituita da due canalizzazioni, la prima delle quali adibita alla raccolta ed al convogliamento delle sole acque meteoriche di dilavamento, e dotata o meno di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia, e la seconda adibita alla raccolta ed al convogliamento delle acque reflue urbane unitamente alle eventuali acque di prima pioggia.

Per **impianto di depurazione** si considera un complesso di opere atto a ridurre il carico inquinante presente nelle acque reflue, mediante processi fisico-meccanici e/o biologici e/o chimici.

Corpo idrico superficiale: un elemento distinto e significativo di acque superficiali, quale un lago, un bacino artificiale, un torrente, un fiume o canale, parte di un torrente, fiume o canale, nonché di acque di transizione o un tratto di acque costiere.

Inoltre secondo la disciplina provinciale per **acque superficiali o corpi d'acqua superficiali** si intendono tutti i componenti naturali ed artificiali del sistema idrografico che contengono o convogliano le acque meteoriche. Ai fini dell'applicazione della disciplina sui limiti di accettabilità, sono assimilate ai corpi d'acqua superficiali le reti fognarie comunali che sono state destinate a convogliare acque meteoriche.

Acque superficiali: le acque interne, ad eccezione delle sole acque sotterranee, le acque di transizione e le acque costiere, tranne per quanto riguarda lo stato chimico, in relazione al quale sono incluse anche le acque territoriali.

Acque sotterranee: tutte le acque che si trovano sotto la superficie del suolo nella zona di saturazione e a contatto diretto con il suolo o il sottosuolo.

Scarico: qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti all' articolo 114 del Dlgs 152/2006.

Acque di scarico: tutte le acque reflue provenienti da uno scarico.

Art. 3 - Definizioni specifiche

Acque bianche quelle meteoriche provenienti da tetti, terrazze, cortili, giardini e da qualsiasi altra area scoperta nonché quelle scaricate da piscine, vasche e serbatoi di acqua potabile e quelle di raffreddamento degli insediamenti produttivi, da drenaggi, sorgenti, ecc. che risultino comunque conformi ai limiti di accettabilità della tabella D del TULP possono essere immesse in sottosuolo a sensi di legge. Le acque provenienti da piscine, purché non riscaldate, possono essere immesse nelle acque bianche solo in assenza di cloro. Pertanto l'immissione potrà avvenire non prima di 48 ore dalla chiusura dell'impianto di clorazione e/o riscaldamento.

Acque Bianche Meteoriche di dilavamento – la parte delle acque di una precipitazione atmosferica che, non assorbita o evaporata, dilava le superfici scolanti.

Acque di prima pioggia – acque corrispondenti, nella prima parte di ogni evento meteorico, ad una precipitazione di 5 mm uniformemente distribuita sull'intera superficie scolante servita da apposita rete.

Acque di seconda pioggia – la parte delle acque meteoriche di dilavamento eccedente le acque di prima pioggia.

Acque nere: sono le acque di scarico provenienti da insediamenti civili (acquai, lavabi, bagni, lavatrici, latrine, servizi igienici e cucina, ecc.) e produttivi (acque di processo, di lavaggio, di raffreddamento che eccedono i limiti stabiliti dalla tabella D del TULP ecc.), come definiti all'art. 14 del TULP e successive modifiche ed integrazioni.

Insedimenti civili: uno o più edifici o installazioni collegati fra loro in un'area determinata dalla quale, a prescindere dal tipo di attività esercitata, abbiano origine, esclusivamente scarichi provenienti da servizi igienici, cucine, lavanderie ed altri servizi inerenti alla vita di famiglie o comunità, ovvero scarichi derivanti da allevamenti zootecnici con meno di 5 capi suini, 30 capi grossi bovini od equivalenti in base al valore medio dei BOD5.

Insedimenti produttivi: uno o più edifici o installazioni collegati fra loro in un'area determinata nei quali si esercitano, con carattere di permanenza o stagionalità, attività industriali o artigianali di produzione e di trasformazione di beni, attività di ricerca scientifica, processi di trasformazione e valorizzazione di prodotti agricoli, allevamenti zootecnici ed ittici, salvo quanto previsto al precedente comma, che diano origine ad uno o più scarichi.

Acque reflue urbane: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato.

Acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento.

Art. 4 - Smaltimento delle acque di scarico

E' fatto obbligo ad ogni proprietario di immobile, a qualunque uso adibito, di provvedere allo smaltimento delle acque di scarico (bianche e nere) secondo le disposizioni stabilite dal succitato Testo Unico, dalle norme di attuazione del Piano Provinciale per il Risanamento delle Acque che d'ora in poi verrà chiamato P.P.R.A. e dalle norme del presente Regolamento.

Le disposizioni e gli adempimenti che si riferiscono al proprietario di immobili si applicano anche ai conduttori, agli usufruttuari ed agli altri soggetti titolari di diritto di uso o di abitazione, nonché agli amministratori dei condomini.

In presenza di canali della rete pubblica di fognatura distinti, rispettivamente, per acque bianche e nere, tutte le acque di scarico devono essere convogliate distintamente nelle rispettive canalizzazioni.

Art. 5 - Smaltimento delle acque nere provenienti da insediamenti civili: allacciamento alla pubblica fognatura e sistemi alternativi

1. Per "insediamento civile" si intende uno o più edifici od installazioni collegati fra loro in un'area determinata dalla quale, a prescindere dal tipo di attività ivi esercitata, abbiano origine esclusivamente scarichi provenienti da servizi igienici, cucine, lavanderie od altri servizi inerenti alla vita di famiglie o comunità, ovvero scarichi derivanti da allevamenti zootecnici con meno di 5 capi suini, 30 capi grossi bovini od equivalenti in base al valore medio del BOD5.

Tutte le acque di scarico devono di norma essere convogliate mediante tubazioni distinte per le acque bianche e per quelle nere di appositi canali della rete pubblica di fognatura, come previsto dal presente Regolamento.

2. L'Amministrazione comunale può esentare dall'obbligo di cui sopra nel caso sia dimostrata l'impossibilità ovvero l'eccessiva difficoltà tecnica dell'allacciamento o l'eccessiva onerosità dello stesso purché gli scarichi non diano luogo a danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli o altri inconvenienti di tipo igienico sanitario. In tali casi valgono i sistemi alternativi indicati all'art. 7 del TULP.

3. Qualora entri in esercizio un nuovo tronco di fognatura e l'allacciamento divenisse possibile, rimane l'obbligo di provvedere in tale senso in modo diretto, con eliminazione del precedente scarico e dell'eventuale impianto di trattamento ad esso connesso, secondo le disposizioni del successivo art. 46.

L'allacciamento alla rete pubblica di fognatura è obbligatoria:

- a) per gli edifici il cui volume complessivo, compresi i cosiddetti volumi tecnici, sia minore di 1.000 mc fino a distanza di **100** m dal collettore pubblico;
- b) per gli edifici il cui volume complessivo è compreso tra 1.000 e 2.000 mc fino a distanza di **200** m dal collettore pubblico;
- c) per gli edifici il cui volume complessivo è compreso tra 2.000 e 3.000 mc fino a distanza di **400** m dal collettore pubblico;
- d) per i condomini o complessi di edifici contigui o non contigui il cui volume complessivo, compresi i cosiddetti volumi tecnici, superi i 3.000 mc fino a distanza di **500** m dai predetti collettori;
- e) per le attrezzature alberghiere e turistiche, i campeggi, gli ospedali, le case di cura ed altri complessi analoghi e per gli insediamenti produttivi situati a distanza anche superiore a quella di cui alla lettera d).
- f) per quegli edifici o gruppi di edifici che dovessero rientrare in un provvedimento d'obbligo emanato dal Sindaco su proposta dell'Ufficio di Igiene o di qualsiasi altra autorità con riferimento alla materia igienico-sanitaria.

Le distanze si misurano in linea orizzontale dall'asse del collettore comunale fino al punto più vicino del fabbricato, compresi eventuali sporti ed aggetti.

2. L'Amministrazione comunale può esentare dall'obbligo di cui sopra nel caso sia dimostrata l'impossibilità ovvero l'eccessiva difficoltà tecnica dell'allacciamento o l'eccessiva onerosità dello stesso in relazione alle spese incontrate dagli altri obbligati purché gli scarichi non diano luogo a danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli. In tali casi valgono i sistemi alternativi indicati all'art.17 del TULP ed al successivo art. 6.

Art. 6 - Scarichi provvisori: vasche a tenuta e smaltimento su suolo

1. Per lo smaltimento delle acque nere provenienti da nuovi fabbricati civili che non siano allacciabili alla rete pubblica di fognatura, ove gli scarichi medesimi non confluiscono in corpi d'acqua superficiali, dovrà essere prevista la realizzazione di una fossa a completa tenuta, sufficiente ad almeno 1 mese di esercizio, considerando a tal fine necessario in ogni caso un rapporto di 3 mc. utili di fossa per ogni 100 mc. di edificio (volume abitativo).

2. Nell'ipotesi di insediamenti civili di cubatura complessiva non superiore a 2000 mc (volumi abitativi) e sempreché lo scarico non comporti danneggiamenti delle falde acquifere o instabilità dei suoli, nel rispetto dei vincoli imposti dalla Carta di Sintesi Geologica Provinciale, potrà essere autorizzato lo smaltimento su suolo o nel sottosuolo delle acque nere provenienti da nuovi fabbricati civili. In tal caso le acque nere dovranno essere preventivamente trattate con processi biologici, in modo da assicurare il rispetto dei limiti di accettabilità di Legge.

3. Qualora entri in esercizio un nuovo tronco di fognatura e l'allacciamento divenisse possibile, rimane l'obbligo di provvedere in tal senso in modo diretto, con eliminazione della fossa a tenuta e dell'eventuale impianto di trattamento biologico.

4. I titolari degli scarichi di acque reflue domestiche non recapitanti in rete fognaria devono presentare al Comune la richiesta di autorizzazione allo scarico e tale domanda va utilizzata anche in caso di rinnovo, modifica degli scarichi o voltura. L'autorizzazione è valida per quattro anni dal momento del rilascio.

5. I titolari degli scarichi esistenti di acque reflue domestiche derivanti da insediamenti/edifici isolati, se ed in quanto conformi alla previgenti norme provinciali, non sono soggetti a nessun nuovo obbligo, salvo quello di richiedere l'autorizzazione allo scarico. La stessa autorità competente per esigenza di tutela del corpo idrico o recettore e/o per prevenire possibili inconvenienti igienico-sanitari, può richiedere adeguamenti delle modalità di scarico o del sistema di trattamento delle acque reflue domestiche.

6. Il rinnovo delle autorizzazioni allo scarico dovrà essere richiesto ogni 4 anni e lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione allo scarico, fino all'adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata.

7. I titolari degli insediamenti civili, i cui scarichi sono recapitati in fosse biologiche o a completa tenuta, sono obbligati a provvedere allo smaltimento dei liquami nelle seguenti forme:

- mediante conferimento dei liquami presso gli appositi centri di pre-trattamento installati presso i depuratori pubblici ai sensi dell'articolo 95, quinto comma del T.U.L.P.;
- mediante conferimento ad eventuali centri privati di smaltimento, affinché i liquami siano sottoposti a depurazione biologica, in modo da rispettare i limiti di accettabilità di cui alle tabelle E e D, allegate al T.U.L.P., nei casi e secondo le modalità contemplati dallo stesso. Resta ferma in tal caso, la necessità, per il centro di smaltimento, dell'autorizzazione prescritta, a norma dell'articolo 23 del citato T.U.L.P., la quale sarà rilasciata a tempo determinato per un periodo – comunque non superiore a tre anni – scaduto il quale deve essere richiesta una nuova autorizzazione. Nel provvedimento di autorizzazione saranno determinati i punti di scarico, nonché le eventuali modalità tecnico-strutturali a tutela della salute pubblica e dell'igiene ambientale.

E' in ogni caso **vietata l'immissione** dei predetti liquami nelle reti di pubblica fognatura o il loro utilizzo mediante spargimento sul suolo.

Le operazioni di spurgo, raccolta e trasporto dei liquami di cui ai commi precedenti, sono sottoposte alla disciplina autorizzatoria stabilita dalle vigenti norme in tema di rifiuti.

In ogni caso, il trasporto dei liquami deve essere eseguito **esclusivamente da Ditte autorizzate**, utilizzando autobotti a tenuta stagna, in modo da evitare dispersioni di liquidi, esalazioni inquinanti, diffusione di odori o qualsiasi altro inconveniente di carattere igienico-sanitario.

Fermo restando quanto stabilito dal sesto comma dell'articolo 87 del T.U.L.P., ai fini dello smaltimento dei liquami degli insediamenti produttivi, stoccati in fosse a completa tenuta, le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano compatibilmente con quanto stabilito dagli artt. 16 e 18 del T.U.L.P.

Art. 7 - Scarichi vietati e Olii

1. E' vietato immettere nella fognatura pubblica liquidi aggressivi o rifiuti ingombranti o sostanze nocive e pericolose per la salute e l'incolumità pubblica, che possano danneggiare le condotte o provocarne la loro ostruzione od ostacolarne il normale funzionamento.

In particolare è vietato (o sono poste particolari prescrizioni) lo scarico nel sistema fognario di:

- a) benzina, benzene ed in genere idrocarburi alifatici ed aromatici o loro derivati e comunque sostanze liquide, solide, gassose in soluzione o in sospensione che possano determinare condizioni di esplosività o infiammabilità;
- b) ogni quantità di petrolio e prodotti raffinati di esso derivanti da oli da taglio che possano formare emulsioni stabili con l'acqua;
I liquami provenienti da locali (es. stazioni di rifornimento) in cui si utilizzano o sono immagazzinati benzina o altri liquidi infiammabili (lavanderie chimiche, autorimesse, ecc...) possono essere introdotti nella fognatura comunale solo dopo il passaggio in apparecchi per la separazione di oli minerali e simili.
Questi apparecchi devono impedire l'ingresso in fognatura di quantità anche piccole di benzina e altri liquidi infiammabili. Il modello dei separatori di oli e degli apparecchi analoghi deve essere comunicato all'Ufficio Tecnico Comunale;
- c) sostanze tossiche o che potrebbero causare la formazione di gas tossici quali, ad esempio, ammoniaca, ossido di carbonio, idrogeno solforato, acido cianidrico, anidride solforosa ecc. ;
- d) sostanze tossiche che possano, anche in combinazione con le altre sostanze reflue, costituire pericolo per le persone, gli animali o l'ambiente o che possano comunque pregiudicare il buon andamento del processo depurativo degli scarichi;
- e) ogni sostanza classificabile come rifiuto solido (rifiuti solidi urbani, rottami, carcasse di animali, ecc.; fanghi di risulta da trattamento di depurazione, stracci, piume, paglie, ecc;), anche se sottoposto a triturazione come definito dall'articolo 17 bis del T.U.L.P.;
- f) reflui contenenti sostanze radioattive in concentrazioni tali da costituire rischio per le persone e gli animali esposti alle radiazioni e per l'ambiente;
- g) reflui con carica batterica e/o virale di carattere patogeno che possano costituire rischio per le persone esposte durante il trattamento;
- h) reflui diretti provenienti da cabine di verniciatura;
- i) olii:
- per gli olii di frittura provenienti da ristoranti, friggitorie e attività similari (oli e grassi vegetali ed animali esausti): conformemente alla disciplina nazionale D.lgs. 152/2006, art. 233 comma 12, devono essere conferiti a specifico Consorzio o a soggetti incaricati dal Consorzio, dopo essere stati stoccati in apposito contenitore **e quindi non devono essere scaricati in fognatura**.
 - Le acque di scarico provenienti da macellerie, grandi cucine e simili, contenenti notevoli quantitativi di grassi e sapone, possono, su richiesta dell'Ufficio Tecnico Comunale, essere pretrattate in separatori di grasso sufficientemente dimensionati.
Dove la costruzione di un separatore di grassi non è richiesta subito, la stessa deve essere tuttavia prevista, ossia devono essere costruiti comunque i corrispondenti condotti fino al progettato separatore di grassi, cosicché, in caso di necessità, su provvedimento del Sindaco, il separatore possa essere realizzato e attivato senza modifiche costruttive.
La costruzione di separatori di grassi può essere imposta dal Sindaco anche in zone già allacciate all'impianto di depurazione a servizio del Comune, qualora i quantitativi di grasso scaricati possano influire negativamente sull'esercizio della rete di fognatura e dell'impianto di depurazione.
I separatori devono essere costruiti in prossimità dei punti di scolo dei liquami, ma se possibile non all'interno dei fabbricati. Chiusini e aperture di lavaggio devono avere chiusura ermetica. I separatori di maggiori dimensioni devono essere aerati.
Gli scarichi che provengono da superfici coperte impermeabili (garage) con sosta prevista di un numero di veicoli complessivamente superiore a 10 **devono essere dotati di pozzetti disoleatori**;
- l) reflui diretti provenienti da bagni di sviluppo fotografico e radiologico sostanze di natura acida, alcalina, acque provenienti da svuotamento pozzi neri e fosse settiche;
- m) acque di lavaggio di automezzi ed attrezzature che possano contenere quantità elevate di solidi e di detergenti non biodegradabili; si veda anche articolo 11 del presente regolamento.
- n) se involontariamente, in caso di incidente, le sostanze vietate giungono, o si teme che giungano nella pubblica fognatura, i proprietari e gli utenti degli insediamenti interessati devono avvertire immediatamente il Comune. Le spese per eliminare l'immissione abusiva e le sue conseguenze, oppure per impedirla nel caso essa sia incombente, sono a totale carico dei proprietari e degli utenti degli stabili interessati.

2. Ferma restando l'osservanza dei limiti di accettabilità fissati dalla tabella G del TULP e di quelli imposti dal provvedimento di autorizzazione, le disposizioni precedenti si applicano anche agli scarichi provenienti dagli insediamenti produttivi.

Art. 8 - Disciplina degli scarichi provenienti da insediamenti produttivi

1. Gli scarichi comunque provenienti da insediamenti produttivi sono disciplinati dall'art. 16 del T.U.L.P., e dall'art.15 del P.P.R.A. Qualora nell'ambito dell'insediamento produttivo vi siano scarichi inerenti a servizi di igiene, lavanderia, cucina e simili, questi sono sottoposti alla disciplina degli scarichi civili (v. art. 17 del T.U.L.P.), solo nel caso che siano completamente separati dagli altri scarichi provenienti dall'attività produttiva.

2. Il progetto relativo all'eventuale impianto di pre-trattamento che deve garantire il rispetto dei limiti tabellari del T.U.L.P. e delle eventuali ulteriori prescrizioni del provvedimento autorizzativo che deve formare parte integrante e sostanziale sia della domanda di autorizzazione allo scarico, (di cui all'art. 22 e 23) sia, ove ricorra il caso, della domanda di concessione edilizia relativa alla costruzione.

3. Gli eventuali inconvenienti agli impianti di fognatura pubblica, o di depurazione che si verificassero in conseguenza degli interventi di allacciamento o l'eventuale pregiudizio per l'igiene pubblica determinano oltre alla responsabilità civile e penale del titolare dello scarico in base alla vigente Normativa, anche la possibilità di revoca, da parte del Sindaco, dell'autorizzazione allo scarico.

Art. 9 - Scarichi delle strutture sanitarie

1. Si considerano insediamenti produttivi anche i servizi sanitari quali ospedali, case di cura, cliniche, laboratori di analisi pubblici e privati, case di riposo, altri complessi sanitari da indicarsi con ordinanza del Sindaco su proposta dell'Ufficiale Sanitario.

2. Le acque nere provenienti dai reparti per infettivi di detti insediamenti, prima di essere immesse nella fognatura pubblica, dovranno subire un preventivo trattamento di disinfezione e sterilizzazione ed eventualmente depurazione ai fini di adeguare lo scarico alla tabella G del citato Testo Unico.

3. L'autorizzazione è rilasciata dopo sentito il parere dell'Ufficiale Sanitario e/o il Servizio Provinciale competente in materia d'igiene e sanità in conformità a quanto previsto dall'art. 17 del P.P.R.A.

4. I titolari e/o responsabili degli insediamenti devono presentare all'Ufficio del Medico Provinciale una relazione sulle caratteristiche qualitative e quantitative degli scarichi, nonché sullo stato degli impianti di disinfezione ai fini dell'adozione delle eventuali necessarie prescrizioni.

5. E' vietato lo scarico sul suolo o nel sottosuolo delle acque di rifiuto provenienti dalle strutture succitate.

6. In caso di scarichi acque nere in cui si verifichi la presenza di grosse quantità di olii e grassi si prescrive l'esecuzione di appositi pozzetti disoleatori o condensagrassi.

Art. 10 - Smaltimento delle acque meteoriche

1. Le acque meteoriche provenienti dagli insediamenti privati (tetti, cortili, piazzali, ecc.) dovranno essere canalizzate e smaltite attraverso la dispersione nel terreno, oppure scaricate nella rete fognaria bianca o in corso d'acqua superficiale, in modo diretto o attraverso vasche di laminazione, se ritenuto necessario per evitare afflussi e portate eccessive.

La realizzazione delle vasche di laminazione dipende, in linea generale, dal dimensionamento della rete di smaltimento delle acque bianche e dalla superficie impermeabile dell'area servita dalla fognatura.

L'Ufficio Tecnico Comunale ha la possibilità di imporre, per interventi di nuova edificazione al di sopra dei 1.500 mq di superficie impermeabile, prescrizioni per limitare l'afflusso di acque meteoriche nelle reti bianche in zone in cui lo ritenga necessario per la tutela del suolo, dei corpi idrici e per ridurre rischi legati ad allagamenti.

2. Nel caso di dispersione nel suolo o sottosuolo di acque meteoriche provenienti da aree che in precedenza erano permeabili (ad esempio tettoie) di superficie superiore ai **100 mq**, sarà necessario considerare la situazione idrogeologica della zona interessata. In tali casi il richiedente dovrà allegare alla domanda di scarico una relazione prodotta da un geologo abilitato con la quale si dimostri che le caratteristiche del terreno permettono tale smaltimento, ed inoltre che non sussiste pericolo di instabilità del suolo o di inquinamento della falda acquifera. L'Amministrazione comunale rimarrà

comunque e sempre sollevata da ogni responsabilità per danni che potessero derivare alla proprietà od a terzi.

In caso di impossibilità documentata da relazioni geologiche, l'immissione dovrà avvenire su corpo idrico superficiale, e solo in ultima istanza in fognatura bianca.

3. Gli scarichi delle acque reflue nelle canalizzazioni esclusivamente adibite al convogliamento delle acque superficiali (irrigue, meteoriche o simili) sono sottoposti alla disciplina del T.U.L.P. e del P.P.R.A. per gli scarichi in corsi d'acqua superficiale. In particolare gli scarichi di acque di processo e di raffreddamento provenienti da insediamenti produttivi possono essere immessi, previa autorizzazione dell'Amministrazione comunale, nelle reti fognarie di cui al comma precedente nel rispetto dei limiti di accettabilità della tabella D allegata al TULP e del provvedimento di autorizzazione allo scarico.

4. I proprietari degli insediamenti nei quali si esercitano lavorazioni o riparazioni meccaniche, ovvero attività di stoccaggio, travaso e distribuzione di olii combustibili e di rifiuti, di presidi sanitari o comunque di sostanze e materie prime potenzialmente inquinanti tramite fenomeni di trascinamento o di solubilizzazione di inquinanti da parte delle acque piovane, devono assumere tutti gli accorgimenti atti ad impedire che le acque meteoriche e di lavaggio delle relative superfici quali pavimenti, cortili, piazzali e qualsiasi area interna od esterna agli insediamenti possano dilavare residui di processo o di lavorazione, qualora, per la natura delle operazioni svolte, non sia possibile eliminare il rischio di inquinamenti delle acque meteoriche, l'Ufficio Tecnico Comunale ne può richiedere, nelle prescrizioni dell'autorizzazione (art. 113 D.Lgs. n. 152/2006) e s.m., la raccolta separata e il convogliamento all'impianto di trattamento insieme alle acque di lavorazione.

Per insediamenti produttivi con superfici impermeabili maggiori di 2.000 mq e che prevedono lo stoccaggio di rifiuti sul piazzale stesso, le acque meteoriche vanno separate, raccolte, trattate e scaricate previo richiesta di autorizzazione. Rientrano in tale casistica gli autolavaggi tutte le stazioni di servizio che devono avere la piazzola per la distribuzione carburanti coperta.

5. In caso di parcheggi con superficie impermeabile superiore ai 2.000 mq potranno essere imposte vasche di raccolta delle acque di prima pioggia opportunamente dimensionate e dotate di disoleatore e dissabbiatore.

6. Le prime acque di pioggia e comunque tutte le acque meteoriche raccolte dalle caditoie stradali, dai tetti, dai piazzali, dai cortili e da ogni altra superficie, purché non riconducibili alle attività di cui al precedente comma, sono convogliate nella rete fognaria bianca, in suolo o negli strati superficiali del sottosuolo o nei corsi d'acqua superficiale.

E' fatto divieto di scaricare direttamente nelle caditoie stradali acque di lavaggio di attrezzature e macchinari utilizzate per lavorazioni edili con lavaggio dell'impianto di betonaggio o di altri tipi di lavorazione che prevedono l'uso di sostanze non biodegradabili. In tali casi va prevista almeno la filtrazione o decantazione delle acque.

7. In casi non previsti dai precedenti commi è comunque fatta salva la facoltà per l'Amministrazione Comunale, di prescrivere, un pretrattamento e le modalità di smaltimento.

8. Le acque meteoriche possono essere recuperate per l'irrigazione delle aree verdi di pertinenza degli edifici e/o per gli scarichi domestici per la riduzione del consumo idrico.

Art. 11 - Allacciamento alla pubblica fognatura: definizione e competenze per l'esecuzione

1. Per allacciamento alla pubblica fognatura si intendono quei tratti di canalizzazione necessari al collegamento degli scarichi dell'edificio alla pubblica fognatura, comprendenti pozzi di ispezione, pozzetti di raccordo, sifoni, giunti, pezzi speciali e quant'altro occorrente per un efficiente funzionamento. Le opere e le forniture relative all'allacciamento sono eseguite a spese dell'Utente dello scarico, salvo quanto previsto nei seguenti articoli.

Art. 12 - Avviso di entrata in esercizio della fognatura ed esecuzione di nuovi allacciamenti.

1. Il Sindaco dà notizia, con avviso pubblico, dell'entrata in esercizio della rete di fognatura o di nuovi tronchi della stessa ed invita tutti i soggetti obbligati di cui al precedente art. 4, a presentare domanda di allacciamento alla rete di fognatura comunale entro un congruo termine di tempo dalla data di pubblicazione dell'avviso.

Il Sindaco rilascia apposita autorizzazione (v. art. 22), con eventuali prescrizioni e con l'obbligo di eseguire secondo il progetto ed entro un congruo periodo di tempo le opere di allacciamento a cura e spese del richiedente.

2. In caso di inadempimento il Sindaco provvederà ad emettere un'ordinanza coattiva per ogni singolo caso, ingiungendo di provvedere ad eseguire l'allacciamento entro un termine di tempo che potrà variare in funzione della situazione contingente, ma che non potrà mai superare i sei mesi dalla data di notifica della stessa.

Art. 13 - Esecuzione d'ufficio

1. Quando siano inutilmente trascorsi i termini fissati dal Sindaco, nell'atto di cui all'art. 12, l'Amministrazione comunale, senza pregiudizio del procedimento amministrativo e penale, provvederà d'ufficio, a totali spese dei proprietari inadempienti, alla compilazione degli elaborati di cui all'art. 23 ed all'esecuzione delle opere stesse applicando la sanzione amministrativa sancita dall'art. 43 del presente Regolamento.

2. Per il recupero delle relative spese, si applica la procedura contemplata dall' art. 41 del presente Regolamento, ferme restando le sanzioni di cui all'art. 43.

Art. 14 - Esecuzione di nuovi allacciamenti, in sede stradale, durante la costruzione, ristrutturazione, sdoppiamento della rete fognaria

1. L'Amministrazione comunale durante l'esecuzione dei lavori di costruzione, ristrutturazione e sdoppiamento della rete di fognatura, può provvedere direttamente alla realizzazione delle opere per l'allacciamento degli utenti limitatamente al tratto sottostante la proprietà pubblica. L'importo della spesa risultante è a carico dell'utente.

Qualora la cameretta contenente il sifone, per ragioni oggettive e di spazio, non possa essere collocata sulla proprietà privata, la medesima potrà essere collocata sul suolo comunale, nel punto più vicino all'edificio privato, a cura e spese dell'utente.

Art. 15 - Ripristino di allacciamenti preesistenti in sede stradale

1. Nel caso in cui l'Amministrazione comunale procedesse alla ristrutturazione o sdoppiamento delle reti esistenti, essa provvederà al ripristino degli allacciamenti in atto, qualora siano ritenuti tecnicamente idonei e conformi a quanto previsto dal presente Regolamento, a propria cura e spese, esclusivamente per la parte ricadente sul suolo pubblico.

Art. 16 - Esecuzione di nuovi allacciamenti su fognature esistenti in sede stradale

1. L'esecuzione di allacciamenti su fognature esistenti deve, previo relativo permesso di scavo, e salvo quanto previsto dai precedenti artt. 14 e 15 essere eseguito a spese dell'utente dello scarico secondo le modalità indicate nell'autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Tecnico Comunale. Le immissioni nel collettore comunale dovranno avvenire in idonei pozzetti la cui dimensione e tipologia dovrà essere concordata con l'Amministrazione.

Per le immissioni nel collettore comunale dovranno essere utilizzati, se esistenti, gli imbocchi predisposti durante la realizzazione dei collettori.

2. La regolare esecuzione dell'allacciamento verrà accertata, mediante una rappresentazione grafica dell'effettiva realizzazione, prodotta dal titolare dello scarico. Un funzionario tecnico del comune potrà verificare la corrispondenza prima o dopo il reinterro delle canalizzazioni.

Art. 17 - Estensione delle norme alle strade private

1. Le disposizioni del presente Regolamento sono estese agli stabili prospicienti le strade private. Pertanto i proprietari di detti stabili devono provvedere anche alle canalizzazioni delle acque bianche e nere nelle strade stesse ed al loro allacciamento ai collettori comunali.

2. Ove i proprietari non vi provvedano entro la data stabilita da apposita ordinanza sindacale, sarà facoltà dell'Amministrazione comunale, di provvedere all'esecuzione delle opere, ponendo a carico dei proprietari degli stabili in tutto od in parte prospicienti sulla strada stessa, tutte le spese inerenti e

conseguenti, in proporzione alle rispettive fronti. Alla rivalsa di queste spese si provvederà con la procedura prevista dall'art. 42 del presente Regolamento.

Art. 18 - Riparazione dei condotti di allacciamento e dei collettori.

1. Le riparazioni dei condotti di allacciamento in sede stradale sono eseguite direttamente dall'Amministrazione comunale a seguito di segnalazione e/o domanda scritta. Nei casi in cui tali riparazioni siano dovute a rotture, manomissioni, ostruzioni provocate dai privati per loro negligenza o per violazione di regolamenti comunali, le spese relative, nessuna esclusa, saranno a carico dei privati stessi e verranno recuperate con le modalità di cui all'art. 40.

Art. 19 - Interferenze con lavori diversi.

1. Ove, a causa di lavori di scavo, sbancamento, posa in opera di canalizzazioni, di cavi, di realizzazione di fondazioni, di costruzioni o di qualsivoglia altre opere, si arrechi involontariamente danno all'integrità ed alla funzionalità delle canalizzazioni e/o manufatti costituenti la pubblica fognatura, deve essere immediatamente informata l'amministrazione comunale, che prenderà i provvedimenti necessari a ripristinarne la piena funzionalità a totale carico del responsabile del danno. Qualora le tubazioni venissero sommariamente riparate ovvero il danno venisse occultato, il responsabile (del danno), oltre all'onere di cui al precedente comma, sarà passibile di sanzione patrimoniale amministrativa secondo quanto previsto dal successivo art. 43 e fatti salvi gli eventuali provvedimenti relativi alla responsabilità civile e penale del titolare dello scarico in caso di pregiudizio per l'Igiene Pubblica.

Art. 20 - Proprietà delle opere – manutenzione.

1. Ove tecnicamente possibile le opere di allacciamento dovranno essere installate all'interno delle proprietà private, fatta salva la canalizzazione terminale di adduzione alla pubblica fognatura.

2. Le opere di allacciamento alla pubblica fognatura, ancorché eseguite a spese dell'utente, rimangono di proprietà del Comune per la parte ricadente sul suolo pubblico. Il titolare dello scarico ha l'onere della manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti ivi compreso l'allacciamento dal pozzetto d'ispezione al collettore comunale.

Il titolare dello scarico dovrà curare e mantenere in buono stato la rete delle canalizzazioni private interne ed esterne, il sifone ed i pezzi speciali per l'ispezione con una pulizia tale che le sostanze depositate non vadano in putrefazione e non ostruiscono il deflusso dei liquami.

3. Lo svuotamento di eventuali separatori di oli minerali, grassi e dissabbiatori viene eseguito a spese del proprietario da parte di ditte specializzate e regolarmente autorizzate. I residui (sabbia, oli e grassi) devono essere versati in appositi contenitori per essere portati all'impianto di smaltimento autorizzato. Lo svuotamento dei separatori di oli e grassi da parte dei proprietari è vietato.

4. Lo svuotamento di fosse settiche, pozzi neri e simili impianti domestici di chiarificazione avviene solo attraverso le ditte specializzate e regolarmente autorizzate e nel rispetto della normativa vigente a spese del proprietario.

Art. 21 - Divieto di eseguire opere senza relativo permesso

1. Le opere relative all'allacciamento fognario e di canalizzazione interna agli stabili sono considerate opere igienico-edilizie. **E' vietato realizzare qualsiasi tipo di allacciamento alle reti di fognatura sia comunali che private, o qualsiasi modifica alle canalizzazioni esistenti senza l'autorizzazione dell'Amministrazione comunale, e ciò anche se i lavori venissero ordinati con pubblica ordinanza o per ingiunzione privata.**

Art. 22 - Obbligo dell'autorizzazione allo scarico

1. E' fatto obbligo di richiedere al Sindaco apposita autorizzazione, sia in caso di nuovi allacciamenti, sia per l'ampliamento o per le modifiche di scarichi esistenti, sia per qualsiasi lavoro inerente agli scarichi in genere.

2. In particolare per gli scarichi provenienti dagli insediamenti produttivi si fa riferimento all'art. 15 delle Norme di Attuazione del P.P.R.A.

3. In relazione a quanto stabilito dagli articoli 23 e 33 secondo comma, del T.U.L.P., la domanda di autorizzazione allo scarico deve essere presentata all'autorità competente, antecedentemente al rilascio della concessione edilizia o dell'autorizzazione alla lottizzazione, anche nel caso di ampliamenti o ristrutturazioni o modifiche di destinazioni in misura superiore al trenta per cento del volume complessivo dell'insediamento preesistente o comunque nel caso che ne derivi un incremento alla portata dello scarico superiore al dieci per cento rispetto al quella precedente.

4. Qualora le opere di modifica o di ampliamento o semplicemente di riparazione della rete fognaria interna già oggetto di una precedente autorizzazione allo scarico siano tali da non produrre sostanziali modifiche, il Comune potrà autorizzarle direttamente d'ufficio ad integrazione della pratica già depositata. Qualora l'allacciamento riguardi un immobile ricompreso in progetti di lottizzazione, si potrà prescindere dalla presentazione di elaborati grafici e planimetrie, nel caso in cui il progetto di lottizzazione risulti completo degli elaborati previsti dal Regolamento di fognatura.

Nella domanda di autorizzazione l'interessato deve dichiarare di consentire l'accesso allo stabile da parte del personale tecnico per le ispezioni di cui all'art. 29 - Ispezione degli impianti.

Art. 23 - Procedura per ottenere l'autorizzazione allo scarico

1. Per ottenere l'autorizzazione allo scarico ogni proprietario di immobile, deve fare domanda utilizzando la modulistica prevista e precisando se sull'immobile stesso esistano o verranno eseguiti scarichi produttivi.

2. Unitamente alla domanda di allacciamento debbono essere presentati in duplice copia (quattro copie per soli insediamenti produttivi con domanda su apposito modulo del Servizio Protezione Ambiente – P.A.T.) i seguenti elaborati:

- estratto mappa in scala catastale con l'indicazione del percorso della tubazione fino all'innesto con la fognatura pubblica;
- planimetria in scala 1:200 contenente lo schema dell'impianto fognario interno alla proprietà privata ed esterno ad essa, con le seguenti specificazioni:
 - a) punto di innesto nella fognatura pubblica, individuato da precisi punti di riferimento;
 - b) lunghezza della tubazione di raccordo;
 - c) diametri e tipo di materiale usato e sezione tipo di posa;
- profilo, in scala adeguata, della canalizzazione da porre in opera;
- particolare di dettaglio del pozzetto contenente i pezzi speciali del sifone intercettatore;
- eventuali ulteriori elaborati ed altre indicazioni che il Comune ritenesse indispensabile per l'esatta individuazione;

Nel caso di attraversamento di proprietà private venga prodotto dichiarazione di assenso.

La domanda deve essere corredata dal progetto dell'allacciamento o del sistema di smaltimento alternativo, firmato da un tecnico abilitato, secondo le indicazioni dell'Ufficio tecnico comunale.

3. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al versamento cauzionale nel caso in cui l'opera preveda il taglio di una strada comunale, a garanzia di una corretta esecuzione dei lavori sia di allacciamento che di ripristino di suolo pubblico eventualmente manomesso. I modi per la determina della cauzione e lo svincolo della stessa a lavori eseguiti sarà assoggettata al "Regolamento comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 5 dd. 17.02.2011.

4. I progetti dovranno essere conformi agli allegati A, B, C, D, E ed alle prescrizioni contenute nella deliberazione del Comitato dei Ministri per la Tutela delle acque dall'inquinamento pubblicata nel Supplemento Ordinario della G.U. n. 48 del 21 febbraio 1977.

Art. 24 - Rilascio e limiti dell'autorizzazione

1. Il Sindaco o in alternativa un suo funzionario tecnico delegato, rilascia l'autorizzazione all'allacciamento alla fognatura pubblica dopo la verifica da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale dell'idoneità della soluzione prospettata e dopo il versamento della cauzione di cui al comma precedente, la cui entità sarà fissata di volta in volta dall'amministrazione comunale, a garanzia di una corretta esecuzione dei lavori sia di allacciamento che di ripristino di suolo pubblico eventualmente manomesso.

2. A detta soluzione potranno in caso diverso essere apportate delle modifiche e prescrizioni, alle quali, in sede esecutiva, il titolare dell'autorizzazione dovrà scrupolosamente attenersi.

3. L'autorizzazione vale esclusivamente per l'edificio o per un complesso di edifici per il quale viene richiesta e per quella consistenza di esso/ essi che risulta dai disegni depositati presso il Comune. Non possono, quindi, allacciarsi altre parti degli stabili stessi né stabili contigui, ancorché della stessa proprietà, né possono essere fatte estensioni alle reti private senza specifica autorizzazione.

Art. 25 - Prescrizioni tecniche per le canalizzazioni private

1. Le canalizzazioni interne, gli scarichi, ed i relativi allacciamenti, devono conformarsi, di norma, agli eventuali schemi in allegato. al presente regolamento.

2. Le immissioni nella rete pubblica devono essere eseguite con tubazioni, di cui ai successivi capoversi, di diametro non superiore a quello del collettore in cui si immette, adeguato all'entità dello scarico ed in ogni caso non inferiore a 140 mm.

3. I tratti di canalizzazione devono avere andamento rettilineo; ad ogni variazione planimetrica o altimetrica dei tratti di canalizzazione, questi devono essere raccordati mediante appositi pozzetti individuati con quote di progetto.

I pozzetti d'ispezione, previsti ad una distanza massima di 70 m, devono essere di idonee dimensioni in rapporto alla profondità degli stessi.

4. I pozzetti relativi a scarichi di acque nere devono avere un fondo, a tenuta stagna, modellato a cunetta, con lo stesso raggio di curvatura del tubo. Quando la profondità delle camere di controllo superi m. 1,50, i pozzetti devono essere muniti di gradini a parete in ferro del tipo "alla marinara", distanti fra loro cm. 30. In ogni caso i pozzetti devono essere muniti di idonei chiusini.

5. Le tubazioni devono essere posate di norma a profondità minima di 0,50 m misurati dall'estradosso; devono essere collegate a regola d'arte con giunzioni a perfetta tenuta. Le tubazioni in fibro-cemento, quelle in gres ed in resina, devono essere rinfiancate, o rivestite completamente, di calcestruzzo: analoga prescrizione vale per le tubazioni di ogni tipo, quando siano collocate in luoghi soggetti o da assoggettare a carichi pesanti.

In ogni caso i pozzetti devono essere muniti di chiusini in ghisa (ove su suolo pubblico) o altro materiale idoneo, purché avente carico di rottura > 400 KN e devono essere in qualsiasi momento ispezionabili.

6. L'allacciamento alla rete pubblica di fognatura per acque nere deve essere eseguito con tubazioni in materiale idoneo, e con diametro non superiore a quello della canalizzazione comunale.

Le tubazioni costituenti le canalizzazioni delle acque bianche e nere poste all'esterno dei fabbricati, anche su aree private, devono essere realizzate in materiale idoneo ad essere impiegato per fognatura stradale, come ad es. in gres, polietilene ad alta densità, PVC UNI — EN 1401 1/1 998 e con caratteristiche di resistenza allo schiacciamento, all'abrasione e di assoluta impermeabilità e comunque tali da garantire un corretto funzionamento nel tempo. I giunti dovranno essere a perfetta tenuta.

Le tubazioni devono avere una pendenza minima pari a circa l'1 %, immettersi in un pozzetto di ispezione in conglomerato cementizio delle dimensioni interne minime 50x50 da posizionare in prossimità del confine di proprietà. (secondo gli schemi riportati nell'allegato A).

Per le sole acque bianche sono consentite tubazioni in conglomerato cementizio purché adeguatamente impermeabilizzate nei giunti.

7. Qualora vi sia l'esigenza di nuovi allacci, questi dovranno essere eseguiti di norma, ai sensi di quanto previsto dall'art. 19 delle norme di attuazione del P.P.R.A. nel pozzetto di raccolta installato sul collettore comunale secondo le disposizioni che saranno impartite dall'Ufficio Tecnico Comunale. Gli scarichi immessi in detto pozzetto non dovranno essere più di tre. Eventuali deroghe a tali disposizioni devono essere autorizzate per iscritto dal Sindaco, per motivate ragioni di ordine tecnico. Gli utenti della fognatura dovranno innestarsi sugli allacci predisposti ai sensi dell'art. 14 del presente Regolamento. Se l'allaccio viene eseguito sulla canalizzazione comunale, il collegamento deve essere attuato con le sotto descritte modalità:

- praticando un'incisione nella parte superiore della tubazione pubblica e predisponendo su essa un nuovo ed apposito pozzetto di idonee dimensioni in rapporto alla profondità delle tubazioni, dotato di chiusino d'ispezione in ghisa.

8. Prima dell'innesto dell'allacciamento privato degli scarichi delle acque nere nel collettore comunale al limite interno della proprietà privata, si dovrà realizzare un pozzetto facilmente ispezionabile con

relativo chiusino contenente il sifone tipo "Firenze" e i pezzi speciali per l'ispezione municipale e quella dell'utente, per il controllo e la garanzia del funzionamento delle reti.

9. Il collegamento alla rete pubblica per le acque bianche deve essere fatto direttamente nel pozzo di ispezione stradale oppure, con il parere favorevole dell'Ufficio Tecnico Comunale, può essere realizzato un apposito pozzetto ispezionabile con le caratteristiche di cui al comma 3.

10. I condotti orizzontali interni all'edificio che raccolgono le acque provenienti dalle colonne di scarico dovranno avere una pendenza minima di circa il 2% .

11. Per gli scarichi provenienti da stabilimenti industriali si deve provvedere alla separazione delle acque provenienti dal processo produttivo da quelle provenienti da servizi igienici e mense.

12. Nelle zone già servite da reti fognarie separate è fatto obbligo a tutti i titolari di scarichi in rete fognaria di separare le acque reflue (nere) da quelle meteoriche (bianche), in caso di nuovi insediamenti o per gli insediamenti esistenti oggetto di interventi di manutenzione straordinaria degli scarichi o ristrutturazione edilizia degli immobili.

13. Eventuali deroghe alle disposizioni del presente articolo possono essere imposte dall'ufficio tecnico per motivate ragioni di ordine tecnico.

Art. 26 - Interventi da realizzare per il riconoscimento di una riduzione tariffaria relativa alle acque immesse in rete fognaria

1. Il riconoscimento di una riduzione tariffaria relativa alle acque immesse in rete fognaria in funzione dei consumi di processo è subordinato all'installazione di un misuratore di portata allo scarico, accessibile dall'esterno e verificabile da parte del Comune.

Art. 27 - Scarichi inferiori al livello della pubblica fognatura

1. Nessuno degli apparecchi di scarico della fognatura domestica può avere, di norma, la bocca ad un livello inferiore alla quota della fognatura pubblica.

2. A richiesta, però del proprietario dello stabile può l'Amministrazione comunale concedere l'uso di scarichi a livello inferiore alla quota predetta, purché:

- sia installato apposito impianto di sollevamento (es. pompe);
- siano prese le cautele opportune ad evitare rigurgiti di liquami nel collettore pubblico. (es: valvole di non ritorno).

3. Il Comune rimane comunque e sempre sollevato da ogni responsabilità per danni che potessero derivare allo stabile o a beni mobili privati contenuti nello stabile od a terzi per effetto di rigurgiti dalle condotte comunali dovuti anche a ostruzioni accidentali o per mancato o difettoso funzionamento delle apparecchiature di cui sopra. A tale scopo il richiedente dovrà rilasciare, contestualmente alla domanda di allacciamento, una dichiarazione liberatoria scritta.

Art. 28 - Visita tecnica di regolare esecuzione: responsabilità

1. Per gli immobili di nuova costruzione, ristrutturati, ampliati ecc., l'Amministrazione comunale può effettuare le opportune verifiche di regolare esecuzione dell'allacciamento alla pubblica fognatura. Tale verifica avverrà di regola prima della visita di controllo per il rilascio del certificato di abitabilità o agibilità, o contestualmente alla visita stessa.

Alla visita dovrà presenziare il proprietario o il suo tecnico di fiducia con il necessario personale operaio, i quali dovranno prestarsi a quanto possa occorrere su richiesta del tecnico incaricato dall'Amministrazione.

La visita è finalizzata soltanto alla constatazione della avvenuta esecuzione delle opere nel rispetto del presente Regolamento, alla loro conformità al progetto approvato, e come tale essa non costituisce collaudo tecnico e non coinvolge il Comune in eventuali responsabilità su scelte operate dai progettisti.

Quando la visita avesse dato luogo ad ingiunzioni per la esecuzione di opere occorrenti alla regolarità della canalizzazione oppure non avesse potuto avere effetto per cause imputabili al proprietario, andranno considerate come visite tecniche straordinarie tutte quelle da farsi successivamente alla prima per la constatazione delle opere stesse.

Art. 29 - Ispezione degli impianti

1. L'Amministrazione ha facoltà, a mezzo di suoi incaricati, muniti di speciale autorizzazione, di ispezionare in qualunque momento il sifone intercettatore e la bocca di ispezione degli scarichi degli stabili, anche in occasione dell'esecuzione delle operazioni di manutenzione delle opere di proprietà comunale. Potrà anche, previo avviso, procedere in ogni momento all'ispezione delle fognature interne degli stabili per constatarne lo stato di efficienza. In caso di urgenza questa ispezione potrà avvenire anche senza preavviso.

Art. 30 - Sospensione del servizio

1. In caso di necessità e/o forza maggiore, l'Amministrazione potrà sospendere le immissioni private in fognatura per il tempo strettamente necessario, senza che ciò provochi l'insorgere nei titolari dello scarico alcun diritto a risarcimenti o indennizzi.

Art. 31 - Manutenzione delle pubbliche fognature

1. In considerazione dello stato della rete fognaria, l'Amministrazione predispone un programma di manutenzione ordinaria e straordinaria ai sensi dell'art. 6 del P.P.R.A..

Art. 32 - Gestione delle pubbliche fognature in condizioni di emergenza

1. L'Amministrazione comunale vigila sulla funzionalità ed integrità delle canalizzazioni fognarie, in modo da garantire il costante convogliamento degli scarichi ai recapiti ammessi dal piano provinciale di risanamento delle acque.

2. Qualora si verificano guasti, fessurazioni, scoppi od ostruzioni nelle canalizzazioni di pubblica fognatura, l'Amministrazione comunale provvederà immediatamente ad assumere le misure idonee ad assicurare il completo e tempestivo ripristino della funzionalità della rete fognaria.

3. Ove, a seguito degli eventi di cui al comma precedente, sussista pericolo di inquinamento di acque superficiali o sotterranee a basso potere autodepurante ovvero destinate all'approvvigionamento idrico-potabile o interessate da altri usi legittimi concomitanti, dovranno essere contestualmente messe in atto tutte le misure, (interruzione della condotta, blocco temporaneo degli scarichi, disinfezione, raccolta dei liquami, divieti di utilizzazione delle acque o quant'altro necessario), atte a prevenire pericoli per la salute pubblica.

4. L'Amministrazione comunale provvede ad informare immediatamente l'Autorità sanitaria competente degli eventi e delle misure assunte ai sensi dei commi precedenti, nonché l'A.P.P.A. e l'Ufficio del Medico Provinciale quando i suddetti eventi risultino di eccezionale rilevanza o possano interessare più Comuni.

5. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti di pubblica fognatura devono essere eseguiti in modo da garantire comunque la tutela della salute pubblica e dell'igiene ambientale.

6. E' obbligo del titolare dell'autorizzazione di insediamenti produttivi mettere in atto tutte le idonee misure per evitare qualsiasi forma di inquinamento e/o danno alla rete fognaria ed all'impianto di depurazione. In caso di evento accidentale, deve essere data immediata comunicazione al Comune ed all'ente che gestisce l'impianto di depurazione.

Art. 33 - Pubbliche fognature: norme tecniche

1. Le canalizzazioni fognarie e le opere d'arte connesse devono essere impermeabili alla penetrazione di acque dall'esterno ed alla fuoriuscita di liquami dal loro interno nelle previste condizioni di esercizio. Le sezioni prefabbricate devono assicurare l'impermeabilità dei giunti di collegamento e la linearità del piano di scorrimento. La impermeabilità del sistema fognario deve essere attestata da appositi certificati di collaudo. Le canalizzazioni e le opere d'arte connesse devono resistere alle azioni di tipo fisico, chimico e biologico eventualmente provocate dalle acque reflue e/o superficiali correnti in esse. Tale resistenza dovrà essere assicurata sia dal materiale costituente le canalizzazioni, che da idonei rivestimenti. Le canalizzazioni costituite da materiali metallici devono, inoltre, risultare idoneamente protette da eventuali azioni aggressive provenienti sia dall'esterno, che dall'interno delle canalizzazioni stesse. I tempi di permanenza delle acque nelle

canalizzazioni non devono dar luogo a fenomeni di setticizzazione delle acque stesse. I manufatti di ispezione devono di norma essere previsti ad ogni confluenza di canalizzazione in un'altra, ad ogni variazione planimetrica tra due tronchi rettilinei, ad ogni variazione di livelletta ed in corrispondenza di ogni opera d'arte particolare. Il piano di scorrimento dei manufatti deve rispettare le linearità delle livellette della canalizzazione in uscita dai manufatti stessi. I manufatti di cui sopra devono avere dimensioni tali da consentire l'agevole accesso al personale addetto alle operazioni di manutenzione e controllo. Lungo le canalizzazioni, al fine di assicurare la possibilità di ispezione e manutenzione, devono disporsi manufatti a distanza tale da permettere l'agevole intervento del personale addetto (normalmente non più di 50 m.).

2. Le stazioni di sollevamento devono essere sempre munite di un numero di pompe tali da assicurare una adeguata riserva ed una continuità di esercizio. I tempi di attacco e stacco delle macchine devono consentire la loro utilizzazione al meglio delle curve di rendimento ed al minimo di usura, tenendo conto che i periodi di permanenza delle acque nelle vasche di accumulo non determinino fenomeni di setticizzazione delle acque stesse. Le stazioni di sollevamento devono essere munite o collegate ad idonei scaricatori di emergenza, tali da entrare autonomamente in funzione in caso di interruzione di fornitura di energia. Qualora, per ragioni plani-altimetriche o per particolari esigenze di tutela ambientale non risulti possibile l'installazione di scaricatori di emergenza, le stazioni di sollevamento devono, in aggiunta alla normale alimentazione di energia, essere munite di gruppi energetici, il cui stato di manutenzione deve essere periodicamente verificato.

3. Lo studio di una rete di fognatura deve sempre riferirsi per gli elementi di base (previsioni demografiche ed urbanistiche, dotazioni idriche, dati pluviometrici, tipologia, portata e qualità dei liquami, ecc.) a dati ufficiali, opportunamente elaborati per tenere conto delle possibili variazioni del fabbisogno futuro in relazione alla durata tecnica dell'opera.

4. La scelta del tipo di materiale delle canalizzazioni deve essere effettuata sulla base delle caratteristiche idrauliche, della resistenza statica delle sezioni, nonché in relazione alla tipologia ed alla qualità dei liquami da convogliare. Le canalizzazioni devono essere sempre staticamente verificate ai carichi esterni permanenti ed accidentali, tenendo conto anche della profondità di posa e delle principali caratteristiche geotecniche dei terreni di posa e di ricoprimento.

5. In deroga a quanto prescritto al paragrafo 3.10 del decreto 12 dicembre 1985 del Ministero dei Lavori Pubblici, le prove idrauliche con pressione sono eseguite a campione, dopo il reinterro definitivo, sul due per cento dei tronchi di condotta individuati da camerette consecutive, con un minimo comunque di tre prove per ogni lotto in cui fosse suddivisa l'opera. Per ogni prova idraulica d'esito negativo sarà provveduto alla ripetizione di altre due prove. Ove, in tale ultima evenienza, venissero riscontrati ulteriori esiti negativi, l'Amministrazione interessata dovrà provvedere all'adeguamento delle condotte in costruzione. Ai fini dell'effettuazione delle prove di tenuta idraulica per le fognature a gravità, si osservano di regola le modalità stabilite dal punto 3) della norma UNI 7516 del 1982 (e successive eventuali modificazioni) anche se il materiale impiegato è diverso dall'amianto-cemento. Il Direttore dei lavori ed il collaudatore potranno, ove riconosciuto più opportuno, avvalersi di metodologie differenti, anche desunte da normative in vigore anche in altri Paesi.

6. L'installazione nella rete fognaria di pezzi speciali deve avvenire contestualmente alla predisposizione delle necessarie opere connesse.

Art. 34 - Scarichi e liquami degli allevamenti zootecnici

1. Gli scarichi derivanti da allevamenti zootecnici sono disciplinati dagli articoli 14, 16, 17, 18 e 20 del Testo Unico provinciale (TULP), dal P.P.R.A., nonché dalle leggi sanitarie ed urbanistiche vigenti.

2. Ferme restando le disposizioni di cui ai precedenti articoli, riguardanti le modalità di allacciamento alla fognatura degli scarichi civili, gli scarichi degli allevamenti zootecnici di cui all'art. 5, comma primo, del presente Regolamento, per essere ammessi in pubblica fognatura devono essere dotati di idonei dispositivi di decantazione atti a trattenere i materiali solidi con dimensioni lineari superiori ad un centimetro.

Art. 35 - Accumulo dei liquami

1. I liquami degli allevamenti zootecnici, di cui all'art. 14, lettera a), del T.U.L.P., (d'ora innanzi denominati "aziende agricole") prima della loro utilizzazione dovranno essere di norma raccolti in recipienti a perfetta tenuta o in bacini di accumulo naturalmente impermeabili o impermeabilizzati.
2. Tali bacini di accumulo o recipienti dovranno avere una capacità complessiva non inferiore a quella necessaria per assicurare la conservazione del liquame prodotto dall'azienda in tre mesi ed in caso di lavorazioni stagionali per una quantità equivalente ad un quarto del liquame mediamente prodotto.
3. I bacini o recipienti di accumulo dei liquami, se aperti, dovranno essere ubicati ad una distanza minima di 100 metri dagli edifici di civile abitazione, fatta eccezione per le abitazioni di proprietà o al servizio dell'azienda.
4. Sono escluse dai predetti obblighi le piccole aziende agricole di cui all'art. 14, lettera b), del T.U.L.P. che, sia per la loro dimensione che per le normali pratiche agronomiche, siano in grado di effettuare i comuni e tradizionali sistemi di accumulo dei liquami e del letame (piccole concimaie, piccoli recipienti, ecc.). Tali accumuli, anche se provvisori, devono essere ubicati ad una distanza minima di 50 metri dagli edifici di civile abitazione, salvo prescrizioni di distanze maggiori prescritte dal Sindaco, fatta eccezione per le abitazioni di proprietà o al servizio dell'azienda. In ogni caso devono essere predisposti in modo tale da evitare la dispersione del colaticcio sul suolo, nelle acque e sulle strade pubbliche.
5. Nel caso degli insediamenti destinati all'alpeggio, i bacini di accumulo devono avere una capacità complessiva atta a contenere i liquami derivanti dallo stallaggio fino al momento del loro utilizzo a fini di concimazione dei pascoli, tenuto conto delle esigenze di tutela ambientale e paesaggistica.
6. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano nel caso di concimazione dei pascoli mediante fertirrigazione.
7. Gli insediamenti esistenti devono essere adeguati alle disposizioni del presente articolo entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 36 - Limiti allo smaltimento dei liquami sul suolo agricolo

1. La quantità massima di liquame derivante da attività zootecniche che può essere impiegata sui terreni destinati a coltivazioni agricole (erbacee ed arboree) non può superare il limite di 1.500 ettolitri per ettaro per anno, corrispondente alle deiezioni di un carico di bestiame pari a 40 quintali di peso vivo per ettaro per anno.
2. In sede di controllo, i titolari delle aziende agricole devono dare dimostrazione di non aver superato i limiti di utilizzazione dei fertilizzanti organici stabiliti dal presente articolo, sia in relazione all'impiego nei terreni appartenenti alla propria azienda che eventualmente, nei terreni di altre aziende.

Art. 37 - Modalità di spargimento dei liquami

1. Lo spargimento sul suolo adibito ad uso agricolo dei fertilizzanti organici (deiezioni animali) delle aziende agricole di cui al precedente articolo 36 dovrà essere attuato in modo da assicurare una loro idonea distribuzione atta a garantire che le acque superficiali e sotterranee, non subiscano degradazione o danno.
2. E' vietato lo spargimento delle deiezioni animali sui suoli agricoli a coltivazione orticola in atto e i cui raccolti siano destinati ad essere consumati crudi da parte dell'uomo.
3. Lo spandimento su suoli adibiti ad uso agricolo, il cui raccolto sia destinato direttamente ad alimentazione animale, è ammesso solo se i liquami o il letame non contengano sostanze tossiche, bio-accumulabili o non biodegradabili e purché direttamente utili alla produzione agricola.
4. Adeguate sistemazioni idraulico-agrarie dovranno evitare ogni fenomeno di ruscellamento all'atto della distribuzione del liquame o letame.
5. E' vietata la concimazione di terreni saturi d'acqua o su pendii gelati o innevati, qualora, in questi ultimi casi, la distribuzione delle deiezioni possa dar luogo a fenomeni di ruscellamento.
6. Lo spandimento dei liquami e del letame non deve superare l'effettivo fabbisogno fisiologico delle colture: a tal fine devono essere di norma privilegiate applicazioni periodiche, in funzione dello sviluppo delle piante, del tipo di suolo e coltura, nonché della capacità di assorbimento del terreno.

Art. 38 - Divieti nell'utilizzo di liquami

1. L'utilizzazione dei fertilizzanti organici di cui al precedente articolo 37 è vietata: all'interno dei centri e nuclei abitativi esistenti, fatto salvo l'impiego del letame maturo secondo le tradizionali pratiche agronomiche;

- per una fascia di rispetto dei centri, dei nuclei abitativi e delle abitazioni, di 50 metri (misurati a partire dalle superfici esterne degli edifici posti nella cintura perimetrale), nel caso di liquami. Tale divieto non si applica allo spargimento del letame maturo;
- per una fascia di rispetto di 50 metri dalle strutture o attrezzature o servizi pubblici o aperti al pubblico (quali impianti e campi sportivi, parchi urbani, ecc.) nel caso di liquami. Tale divieto non si applica nel caso di spargimento del letame secondo le tradizionali pratiche agronomiche;
- nelle aree di protezione di sorgive, pozzi ed opere di presa di alimentazione idrica ad uso civile stabilite dalle vigenti normative urbanistiche e/o da provvedimenti amministrativi adottati dalle Autorità competenti;
- per una fascia di rispetto dei corsi d'acqua superficiali di 50 metri nel caso di liquame, di 5 metri nel caso di letame solido;
- nelle superfici golenali ed in quelle costituenti casse di espansione, fatta salva la concimazione effettuata mediante interrimento del letame maturo;
- nei parchi naturali e nelle aree destinate a parchi naturali, fatte salve le attività e le utilizzazioni ammesse dalla disciplina provinciale sui parchi;
- nelle aree ricoperte da bosco;
- in quantità tali che, in rapporto alla pendenza dei terreni, diano luogo a fenomeni di ruscellamento.

2. E' inoltre fatto di divieto di spargere, accumulare o stoccare, a fini di smaltimento, i liquami derivanti da deiezioni animali nelle aree individuate dal comma precedente, nonché nelle aree calanchive, franose, geologicamente instabili o di cava.

Art. 39 - Tariffa per il servizio di fognatura e depurazione

1. Il titolare dello scarico è tenuto ai sensi della vigente Normativa al pagamento di una tariffa annua quale corrispettivo dei servizi relativi alla raccolta, allontanamento, depurazione e scarico delle acque di rifiuto.

2. L'Amministrazione comunale, secondo le norme di cui al "Testo unico delle disposizioni riguardanti il modello tariffario relativo al servizio pubblico fognatura" approvato con delibera della Giunta Provinciale n. 2436 dd. 09.11.2007 e ss.mm. determina la misura della tariffa in modo da assicurare la copertura dei costi di esercizio e di investimento.

Art. 40 - Rivalsa delle spese relative ad opere di competenza dei privati, eseguite d'ufficio

Le spese anticipate dall'Amministrazione comunale per l'esecuzione, di atti, lavori, opere di competenza dei privati o provocate dalla negligenza dei privati, dovranno essere ad esso rimborsate con una maggiorazione del 20% per spese generali, utili ed assistenza tecnica ai lavori, fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art.40.

Art. 41 - Modalità di riscossione

Il pagamento degli importi di cui ai precedenti articoli del presente regolamento ad esclusione della tariffa di cui al precedente articolo, va effettuato entro trenta giorni dalla richiesta.

Art. 42 - Trasferimenti di proprietà

I trasferimenti di proprietà degli stabili allacciati alla fognatura comunale devono essere sollecitamente denunciati all'Amministrazione comunale ad iniziativa dei proprietari cedenti. In caso di omessa denuncia essi sono tenuti al pagamento del canone e saranno responsabili, verso l'Amministrazione comunale, in solido con i successori od aventi causa, per tutti i rapporti afferenti al servizio fognature.

Art. 43 - Sanzioni amministrative

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste da altre norme legislative, le violazioni degli obblighi e dei divieti stabiliti dal presente Regolamento sono punite con una sanzione amministrativa ai sensi di proprie disposizioni regolamentari entro i limiti previsti dal Regolamento.
2. Per la definizione delle sanzioni si fa riferimento a quanto previsto dall' articolo 48 del T.U.L.P. ed ove non disciplinato a livello provinciale, all' articolo 133 del Dlgs 152/2006.
3. Le somme riscosse a titolo di sanzione amministrativa sono versate nelle casse comunali con le modalità che saranno stabilite dal Comune.

Art. 44 - Disciplina degli scarichi: esclusioni

1. La disciplina degli scarichi, stabilita dalla Parte I del T.U.L.P., dalle norme di attuazione del P.P.R.A. e dal presente Regolamento, non si applica nel caso di cessazione o chiusura dello scarico, la quale deve essere immediatamente denunciata al Comune, ovvero al Servizio Protezione Ambiente (A.P.P.A.) se competente ai sensi dell'art. 23 del T.U.L.P.
2. La disciplina degli scarichi non si applica inoltre nel caso di insediamenti non abitativi quali immobili rurali, masi, baite, ecc. privi di servizi igienico-sanitari essenziali (acqua, lavabi, lavatoi, latrine, servizi igienici, ecc.), nonché di approvvigionamento idrico-potabile.
3. Resta ferma l'applicazione della disciplina degli scarichi agli insediamenti qualificati civili a norma dell'art. 14 del TULP e s.m.i. adibiti al ricovero stagionale del bestiame.

Art. 45 - Disposizioni transitorie

1. Le presenti norme non si applicano a progetti procedimenti in corso, non sono quindi retroattive.
2. Per quanto riguarda gli scarichi non regolarmente autorizzati allo scarico alla data dell'entrata in vigore del presente Regolamento, i titolari privati dovranno richiederla nei modi previsti dal presente regolamento.
4. Nei casi previsti dalle lettere a) - b) - e) - d) - e) del precedente art. 5 e dall'art. 8, per gli insediamenti civili e produttivi esistenti dovranno essere eliminati i sistemi di scarico preesistenti all'allacciamento alle pubbliche fognature (scarichi di qualsiasi natura sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee).
5. In particolare tutte le fosse biologiche private degli edifici che si allacciano o che sono allacciati alla rete comunale, devono essere riempite di materiale arido e quindi eliminate nella loro funzione, in quanto darebbero luogo a fenomeni di setticizzazione delle acque reflue.

Art. 46 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività della delibera di approvazione, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del T.U. delle Leggi Regionali sull'ordinamento dei comuni DPR. 01.02.2005 n. 3/L. Contestualmente viene abrogato il precedente "Regolamento Comunale per il servizio di fognatura" approvato con deliberazione consiliare n. 12 del 11.05.2004.